

Saluzzo, lì 07 ottobre 2020

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 38/20/FISC

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC: RISCHI PER CHI NON E' IN REGOLA

Per effetto di quanto previsto dal c.d. Decreto semplificazioni, è **obbligatorio** il possesso del **domicilio digitale**, vale a dire dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

PROFESSIONISTI

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono **comunicare** ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo PEC. In caso di mancata comunicazione vi sarà diffida ad adempiere entro 30 giorni, scaduti i quali in caso di mancata ottemperanza si incorrerà nella **sospensione** dal relativo albo/elenco fino alla avvenuta comunicazione dell'indirizzo PEC.

SOCIETA' GIA' COSTITUITE AL 1/10/2020

Se l'indirizzo PEC non viene comunicato al Registro Imprese, sono previste severe **sanzioni** amministrative (da 206 a 2.064 euro), oltre **all'assegnazione d'ufficio** dell'indirizzo di un nuovo domicilio digitale.

IMPRESA INDIVIDUALE GIA' ATTIVE AL 1/10/2020

Se l'indirizzo PEC non viene comunicato al Registro Imprese, l'impresa riceverà **diffida** ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali in caso di mancato adempimento si incorrerà **nell'assegnazione d'ufficio** dell'indirizzo PEC con applicazione di una **sanzione amministrativa** da 30 a 1.548 euro.

SOCIETA' E IMPRESE CON PEC COMUNICATA MA SCADUTA

In caso di **indirizzo PEC comunicato ma scaduto**, viene richiesta l'indicazione, entro 30 giorni, di un nuovo indirizzo di domicilio digitale; in caso di inottemperanza, l'indirizzo PEC verrà **cancellato d'ufficio**, con irrogazione di **costose sanzioni**.